

Regio Decreto n° 1443 del 29/07/1927

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno.

(pubblicato/a sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 194 del 23/08/1927)

TITOLO I - Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali.

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.

Art. 3.

Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente si provvede con decreto [Reale] del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro [per le corporazioni] dell'industria, del commercio e dell'artigianato [(cfr. L. 4 gennaio 1951, n. 2, istitutiva

della Direzione generale delle miniere)], sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Con decreto [reale] del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro [per le corporazioni] dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.

In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

TITOLO II - Miniere.

Capo I - Ricerche minerarie.

Art. 4.

La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito del permesso, [da rilasciarsi con le modalità stabilite dall'art. seguente].

Art. 5.

[Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la capacità tecnica ed economica necessaria: dal Ministro per l'industria e per il commercio, quando si tratti di minerali di interesse nazionale, dall'ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale.

L'ingegnere capo del Distretto minerario è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio industria e agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli Enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'industria e per il commercio, o l'ingegnere capo del Distretto minerario provvederanno a rilasciare il permesso di ricerca dopo aver inteso l'amministrazione militare.

Il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda o neghi il permesso di ricerca, è definitivo.

Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, [sentito il Consiglio superiore delle miniere,] sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera a), lettera b), (esclusa la grafite) e lettera e) (escluse le acque minerali termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca è registrato con la tassa fissa di lire 10.]

Art. 6.

Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

Art. 7.

Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di lire 160 [(cfr. art. 1, L. 21 dicembre 1961, n. 1501)] per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso.

Art. 8.

Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di lire 1.000.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.

Art. 9.

Il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato può pronunciare la decadenza dal permesso:

- 1) quando non siano stati dati principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;
- 2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
- 3) quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli artt. 8 e 12 del presente decreto;
- 4) quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'art. 7.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennità verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori.

[Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca è ammessa opposizione. Questa è decisa dallo stesso Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere].

[Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giudiziaria].

Art. 10.

I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori

di ricerca, fermi restando i divieti contenuti [nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184] negli artt. 62-66 e 104-113 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione.

Quando le parti non siasi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sarà decisa dalla autorità giudiziaria.

Art. 11.

Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti.

Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 12.

E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l'autorizzazione del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La facoltà di autorizzare la utilizzazione suddetta può essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario.

Art. 13.

Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione è determinata con decreto del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo II - Concessioni minerarie.**Art. 14.**

Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

Possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilità.

[Possono essere fatte anche più concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse tenuto presente quanto è disposto dall'articolo 11.]

Art. 15.

La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Possono farsi più concessioni alla stessa persona.

Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa, il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione dopo aver intesa la Amministrazione militare.

Art. 16.

Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato riconosca che egli possiede la idoneità tecnica ed economica.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione alla importanza della scoperta e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 17.

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 18.

La concessione è fatta con decreto del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere].

Il decreto di concessione contiene:

- a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;
- b) la durata della concessione;
- c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;
- d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25;
- e) l'ammontare del premio e della indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'art. 16;
- f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;

g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.

Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il decreto, che sarà registrato con la tassa [fissa di lire 10] di concessione governativa di L. 40.000, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale [del Regno] della Repubblica italiana e trascritto all'ufficio delle ipoteche.

Art. 19.

I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

Art. 20.

Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo III - Esercizio della concessione.**Art. 21.**

La concessione della miniera è temporanea.

Art. 22.

La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 23.

Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.

Art. 24.

Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

Art. 25.

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

Art. 26.

Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [sentito il Consiglio superiore delle miniere], sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno.

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

Art. 27.

Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.

Indipendentemente dalla nullità suddetta, il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'art. 41.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti dopo avere inteso la Amministrazione militare.

Il decreto che autorizza il trasferimento è registrato con la tassa [fissa di lire 10] di concessione governativa di L. 50.000 [(v. D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 167)].

Art. 28.

Il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato può esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione.

Gli eredi del Concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare con la maggioranza indicata nell'art. [678] 1105 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.

Trascorso tale termine, il detto rappresentante sarà nominato d'ufficio dal presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.

Art. 29.

I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere alla autorità pubblica la necessaria assistenza.

Art. 30.

L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente decreto, sempreché, a giudizio insindacabile del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, abbia i requisiti stabiliti nell'art. 15.

Art. 31.

Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme stabilite nell'art. 10.

Art. 32.

Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono

considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione è fatta dal Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [sentito il Consiglio superiore delle miniere].

Su richiesta del concessionario, il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito.

Capo IV - Cessazione della concessione.

Art. 33.

La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza.

a) Scadenza del termine.

Art. 34.

La concessione scaduta può essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Art. 35.

Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.

Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.

Art. 36.

Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario.

In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere. La somma deve essere depositata alla

Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 37.

Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.

b) Rinuncia.

Art. 38.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza apporvi condizione alcuna.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, né a variarne in qualsiasi modo lo stato.

L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.

In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.

Art. 39.

Sulla rinuncia provvede il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere].

c) Decadenza.

Art. 40.

Il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

- 1) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
- 2) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 25, 26 e 27.

Art. 41.

La decadenza dalla concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [sentito il Consiglio superiore delle miniere].

Contro il decreto che pronuncia la decadenza, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.

Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza.

Art. 42.

Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e trascritti all'ufficio delle ipoteche.

Dalla data dei decreti predetti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

Art. 43.

La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 36.

Art. 44.

Il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato.

Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 30.

Decorso l'anno suddetto, nessuna altra azione è proponibile sulla conversione mineraria e il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

TITOLO III - Cave.

Art. 45.

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli artt. 29, 31 e 32.

TITOLO IV - Rapporti di vicinanza e consorzi minerari.

Art. 46.

Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati.

Art. 47.

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 48.

Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere può essere accordata, con decreto del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di lire 2000 [(v. l'art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707)].

Sono parimenti soggette al diritto di lire 2000 tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati.

L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sarà, per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria.

Art. 49.

Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 50.

Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una gestione unica.

In tal caso i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da proporre all'amministrazione degli interessi comuni.

Se, trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.

Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

I ricorsi contro le basi del riparto sono decisi dal Tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere.

Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

TITOLO V - Disposizioni penali.

Art. 51.

Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000, oltre la confisca del materiale scavato.

Alla stessa penalità è soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dall'art. 12.

Art. 52.

Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000, senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato.

Alla stessa penalità è soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 29.

TITOLO VI - Disposizioni generali e transitorie.

Art. 53.

Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, sempreché anche per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

Art. 54.

Nei territori nei quali, in virtù delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilità delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, a giudizio insindacabile del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario.

E' parimenti trasformata in concessione la proprietà, comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 55.

I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi Prevista.

Art. 56.

Nei territori indicati nell'art. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegni di riattivarle entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potrà essere stabilito dal Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 57.

Le concessioni confermate o accordate in virtù degli artt. 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalità del conferimento stesso.

Art. 58.

I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo pel quale furono rilasciati, sotto l'osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti.

Art. 59.

Nei territori indicati nell'art. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilità di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, sempreché ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 60.

Agli effetti degli articoli precedenti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate:

- a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee;
- b) le miniere in esercizio o abbandonate.

La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilità o proprietà della miniera.

Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intenderà decaduto e il Ministro per l'economia nazionale potrà liberamente disporre del sottosuolo a sensi delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 61.

Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare con la maggioranza indicata nell'art. [678] 1105 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Trascorso questo termine, il rappresentante sarà nominato di ufficio dal presidente del Tribunale su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell'art. 28.

Art. 62.

Ove l'Amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potrà promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell'art. 50.

Art. 63.

Le coltivazioni di giacimenti di sostanze che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.

Art. 64.

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.

Nulla è innovato:

- a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria [(v. ora, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128)];
- b) alle facoltà conferite al Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;
- c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.

Art. 65.

Il Governo [del Re] della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale [del Regno] della Repubblica.

NOTE

Il presente R.D. è stato emanato dal Governo in virtù della delega conferita con L. 14 aprile 1927, n. 571.

Per una maggiore intelligenza della materia deve tuttavia farsi anche e necessariamente riferimento alla nutrita legislazione in materia emanata dalle Regioni ad autonomia differenziata, in base alle previsioni contenute nei loro statuti. Si vedano: per la Sicilia, la L. R. 1° ottobre 1956, n. 54; per la Sardegna, la L.R. 7 maggio 1957, n. 15; per il Trentino-Alto Adige, la L.R. 18 gennaio 1954, n. 3; per la Valle d'Aosta, la L.R. 8 febbraio 1958, n. 1.

Art. 1: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360.

Art. 2: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360.

Art. 2, lett. b): sulla disciplina della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi; cfr. ora la L. 11 gennaio 1957, n. 6.

Art. 3: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360.

Art. 4: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 e poi modificato dall'art.17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

Art. 5: l'articolo è stato così modificato dall'art. 2, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 e poi abrogato dall'art.17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

Art. 8, comma 2: la tassa di registro è stata abolita e sostituita dalla tassa di concessione governativa, fissata in L. 50.000, dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 165.

Art. 9, comma 1: cfr. pure l'art. 3, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

Art. 9, commi penultimo ed ultimo: per effetto dell' art. 113 Cost., oltre che in base al già citato art. 3, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 i due commi devono ritenersi non più vigenti.

Art. 12, comma ultimo: l'autorizzazione di cui al presente comma è soggetta a tassa di concessione governativa, ora fissata in L. 20.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 164.

Art. 14, secondo comma: è stato abrogato dall'art.17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

Art. 15, primo e quarto comma: sono stati abrogati dall'art.17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

Art. 18, primo comma : è stato modificato dall'art.17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

Art. 22: l'iscrizione è soggetta a tassa di concessione governativa, fissata in L. 5000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 168.

Art. 23: si vedano anche gli artt. 817-819 c.c. 1942.

Art. 25: l'importo del diritto è stato così elevato dall'art. 1 L. 21 dicembre 1961, n. 1501.

Art. 26, primo comma : è stato modificato dall'art.17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

Art. 26, secondo comma : il comma è stato aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620

Art. 26, ultimo comma: cfr. pure l'art. 2, R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347 .

Art. 29, comma ultimo: cfr. pure l'art. 5, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128

Art. 31, comma ultimo: cfr. pure gli artt. 62-65 e 104-113, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128

Art. 32, terzo comma: è stato modificato dall'art.17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

Art. 39: è stato modificato dall'art.17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

Art. 40, n. 2: cfr. pure l'art. 2, R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347 .

Art. 41, primo comma: è stato modificato dall'art.17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

Art. 41, secondo comma : la disposizione di cui al presente si ritiene applicabile anche ai provvedimenti di revoca delle concessioni, in base all'art. 3, R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347.

Art. 45, primo comma : la concessione rilasciata dall'ingegnere capo del distretto minerario è soggetta a tassa di concessione governativa, fissata in L. 20.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 170 .

Art. 45: l'articolo è stato così modificato dall'art. 7, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 .

Art. 49, comma ultimo: cfr. i gli artt. 173 e segg., D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nonché le disposizioni del R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401 .

Art. 51: la sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689 e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, oltre che dall'art. 114, comma 1, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in rapporto all'art. 113, comma 1, della legge medesima.

Art. 55: cfr. pure il D.Lgs.C.P.S. 2 marzo 1947, n. 216, che proroga i contratti di esercizio delle miniere di zolfo fino al termine massimo del 31 dicembre 1956. Per l'esercizio invece delle concessioni minerarie da parte degli enti locali, cfr. L. 3 aprile 1961, n. 283.

Art. 64, comma ultimo: il regolamento in questione non è mai stato emanato, sicché riguardo alle cave di marmo di Massa e Carrara, devono ritenersi tuttora vigenti l'Editto di Maria Teresa del 1° febbraio 1751 e il Decreto di Francesco V del 19 novembre 1846.

Art. 65: il regolamento di esecuzione del presente R.D. non è mai stato emanato.